



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N.1128 del 13.03.2025

Corte Sportiva di Appello n.22

Seduta del giorno 13.03.2025

Presidente: avv. Pasquale Raganati;

Componenti: avv. Antonella Batà; avv. Marco Buzzo;

- visto il reclamo presentato dalla Società Enjoy Basket Arzanese codice FIP 054484 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 619, di cui al C.U. n° 1019 del giorno 05/03/2025, relativo alla gara n° 2128 del campionato di categoria Divisione regionale 2, con cui è stata comminata al tesserato ENRICO RINALDI squalifica tesserato per 3 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri, tenuto conto dell'aggravante relativa alla rivestita carica di capitano della squadra [art. 33,1/1c RG, art. 21,5a RG]

- letto il reclamo;

- sentito il primo arbitro, Emanuele Carrella, il quale conferma quanto scritto nell'allegato al referto, precisando di avere espulso il Rinaldi perché il giocatore continuava ad inveire urlando nei suoi confronti e a profferire offese; precisa altresì che il Rinaldi aveva mimato il gesto dello schiaffo che lui stesso aveva subito e per cui reclamava il fallo non fischiato, ma il gesto non era assolutamente rivolto nei confronti dell'arbitro;

- sentito il secondo arbitro, Alessandra Leone, che conferma di aver udito le offese rivolte all'altro arbitro ma di non aver visto il gesto che il Rinaldi avrebbe mimato, in quanto si trovava dall'altra parte del campo di gioco;

- sentito il tesserato Enrico Rinaldi, il quale ammette di avere inveito nei confronti dell'arbitro profferendo parolacce, ma di non aver mai tenuto un comportamento minaccioso; precisa di aver mimato il gesto dello schiaffo per descrivere il fallo subito e non fischiato;

- rilevato che dalla espletata istruttoria è emerso che il comportamento tenuto dal tesserato Enrico Rinaldi deve essere correttamente inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 33,1/1b RG (comportamento offensivo);

- ritenuto altresì di poter concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 21,4 RG, per assenza di precedenti specifici, da considerarsi equivalente all'aggravante di cui all'art. 21,5 a RG;

PQM

in parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Enrico Rinaldi la squalifica per una gara, ai sensi degli artt. 33,1/1b, e 21,4 e 21,5 RG.

Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 13 marzo 2025

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati